

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**  
**BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE FIRENZE**

*CONCESSIONE SERVIZI AGGIUNTIVI*

**CONTRATTO**

In Firenze l'anno 2006 il giorno .....del mese di ..... con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, in seguito denominata BNCF, ente di diritto pubblico (C.F.....), con sede in Firenze, Piazza Cavalleggeri 1, la quale interviene al presente atto a mezzo del suo dirigente e legale rappresentante Antonia Ida Fontana nata a .....(.....) in data .....( domiciliato per la carica ove sopra e....., , in seguito denominata Concessionario .....(C.F.....) con sede legale in ..... la quale interviene al presente atto a mezzo del suo legale rappresentante....., nato a .....in data....., domiciliato per la carica ove sopra

VISTO

-la delega alla stipula rilasciata dai Direttori degli Istituti partecipanti ovvero Biblioteca Mediceo Laurenziana, Biblioteca Marucelliana, Biblioteca Riccardiana e Archivio di Stato di Firenze;

- il verbale di aggiudicazione redatto il ..... e custodito agli atti;
- il certificato dei carichi pendenti;
- il certificato generale del casellario giudiziale;
- il certificato camerale completo di nulla osta antimafia ai sensi del D.p.r. n. 252/98;
- l'attestazione di regolarità contributiva I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;
- la certificazione di ottemperanza alle norme della L. n. 68/99;

- la certificazione di ottemperanza alle norme della L. n. 266/02;
- scrittura privata autenticata del .....di costituzione di una Associazione temporanea di imprese con conferimento di mandato speciale con rappresentanza alla società..... come capogruppo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 (OGGETTO DELLA CONCESSIONE)**

Il Concessionario si impegna ad eseguire, secondo le modalità del presente atto, a perfetta regola d'arte i seguenti servizi:

1. Servizi riguardanti beni librari ed archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito interbibliotecario;
2. gestione del punto vendita( bookshop) e utilizzazione commerciale non esclusiva delle riproduzioni dei beni (oggettistica e prodotti librari) limitatamente alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
3. organizzazione di mostre e manifestazioni culturali nonché di iniziative promozionali limitatamente alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ;
4. Eventuali altri servizi aggiuntivi.(da indicare nel caso di eventuali offerte in merito).

I servizi, con l'eccezione delle riproduzioni di cui al punto 2,sono affidati in via esclusiva al Concessionario, fatte salve le facoltà rimesse all'Amministrazione per scopi istituzionali.

**ART 2 (SEDE DEI SERVIZI)**

I servizi saranno svolti presso le sedi degli Istituti partecipanti ovvero:

Biblioteca Nazionale Centrale (BNCF), Biblioteca Medicea Laurenziana (BML), Biblioteca Riccardiana (BR), Biblioteca Marucelliana (BM), Archivio di Stato di Firenze (ASF).

**ART. 3 ( DESCRIZIONE E DURATA DELLA CONCESSIONE)**

Il servizio avrà la durata di 9 anni a partire dalla data di stipula contrattuale con possibilità di revisione delle condizioni ogni tre anni ad eccezione di quanto previsto al successivo art.4.

Alla scadenza della concessione ,nelle more richieste dall'espletamento ed affidamento della nuova gara, il Concessionario s'impegna a garantire la continuità del servizio.

Il servizio da eseguire, con indicazione delle specifiche tecniche, è descritto nel capitolato tecnico, e nei business plan presentati rispettivamente:

1. per l'erogazione del servizio relativo alla fornitura di riproduzioni e al recapito del prestito interbibliotecario presso gli Istituti partecipanti ;
2. per la gestione del punto vendita , per l'utilizzazione commerciale non esclusiva delle riproduzioni dei beni (oggettistica e prodotti librari) per l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali nonché di iniziative promozionali relative alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Tali progetti formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

**ART. 4 (PROVENTI SPETTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE. OBBLIGO DI RENDICONTO)**

Il Concessionario deve corrispondere:

- a) per i servizi di riproduzione e servizio di recapito nell'ambito del prestito interbibliotecario un canone annuo fisso pari ad €15.000,00 così suddiviso :Biblioteca Nazionale Centrale € 5.000,00,Biblioteca Medicea Laurenziana € 2.500,00;Biblioteca Riccardiana € 2.000,00,Biblioteca Marucelliana€2.000,00 Archivio di Stato di Firenze €3.500,00 ed una quota percentuale del fatturato annuo al netto dell' IVA pari a.....

I pagamenti dei canoni di concessione, distinti per ogni Istituto, dovranno essere effettuati: per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze mediante versamento sul proprio conto corrente bancario; per gli altri Istituti mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla locale Tesoreria provinciale dello Stato ( Capo XXIX, cap. 2584/art.3) con la seguente causale: "Canone di concessione servizio di riproduzione a favore di .....".

Detto versamento deve essere effettuato entro 10 giorni continuativi, dalla stipula del contratto, con cadenza annuale anticipata e per ciascun anno successivo entro la medesima data. I versamenti relativi alla percentuale sugli introiti, distinti per ogni Istituto, dovranno essere effettuati: per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze mediante versamento sul proprio conto corrente bancario ; per gli altri Istituti mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla locale Tesoreria provinciale dello Stato ( Capo XXIX, cap. 2584/art.3) con la seguente causale: introiti servizio di riproduzione a favore di.....

Detti versamenti devono essere effettuati con cadenza semestrale e precisamente entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno solare previa verifica della relativa rendicontazione.

b) per i restanti servizi aggiuntivi un canone annuo fisso pari ad €5.000,00 ed una quota percentuale del fatturato annuo al netto dell' IVA detratte le spese pari al .....%

I pagamenti relativi al canone di concessione e alla percentuale sugli introiti devono essere effettuati mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla BNCF. Il versamento relativo al canone deve essere effettuato entro 10 giorni continuativi, dalla stipula del contratto, con cadenza annuale anticipata e per ciascun anno successivo entro la medesima data. I versamenti relativi alla percentuale sugli introiti devono essere effettuati con cadenza semestrale e precisamente entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno solare previa verifica della relativa rendicontazione.

La percentuale offerta dal Concessionario s'intende fissata in base a calcoli e valutazioni di sua propria e assoluta convenienza a tutto suo rischio e sarà ritenuta invariabile per tutta la durata della concessione.

#### **Art. 5 ( ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO)**

Sono a carico del Concessionario:

- gli oneri previsti dalla L.248/00 in materia di tutela del diritto d'autore;

- l'osservanza delle norme in materia di assistenza e previdenza sociale, degli obblighi assicurativi derivanti da leggi e da contratti collettivi, nonché del regolare pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro;
- l'osservanza delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro in genere;
- l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro, per quanto di spettanza e comunque delle misure di cui all'art. 2087 del Codice civile, a tutela sia dei propri dipendenti, sia dei dipendenti dell'Amministrazione e di terzi;
- l'osservanza della procedura di sicurezza dei lavoratori debitamente consegnata ai rispettivi Istituti ( parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata). A tal fine il Concessionario adotta i procedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, restando espressamente inteso che sempre il Concessionario è l'unico e diretto responsabile di eventuali omissioni e delle relative conseguenze. Adotta inoltre i comportamenti necessari per realizzare la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 19/9/1994, n.626;
- l'installazione di macchinari ed attrezzature conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza;
- la consegna, ai singoli istituti, delle schede tecniche di sicurezza relative ai macchinari ed alle attrezzature ivi installate;
- la manutenzione ordinaria delle attrezzature installate (ad es.: sostituzione toner, fornitura carta, fornitura monete, fornitura schede prepagate, verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature...);

- la manutenzione straordinaria delle attrezzature installate, entro le 24 ore solari dall'accertamento dell'operatore presente in loco o dalla richiesta d'intervento;
- la sostituzione delle attrezzature installate, nel caso in cui il guasto non possa essere riparato entro le 24 ore solari dall'intervento;
- lo smaltimento, a proprie spese, dei materiali residui dei processi di lavorazione, degli scarti e delle sostanze esauste;
- garantire la riservatezza delle informazioni, conoscenze e procedure.

Per la tutela del pubblico interesse il Concessionario dovrà esporre, permanentemente e in modo ben visibile, negli spazi adibiti ai servizi, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio i prezzi e le tariffe dei prodotti e delle prestazioni, nonché l'eventuale possibilità di vendita in internet dei medesimi prodotti. Il Concessionario si obbliga a rilasciare a tutti i clienti gli scontrini, le fatture e comunque tutti i documenti fiscalmente previsti dalla vigente normativa, utilizzando gli strumenti (registratori di cassa, ecc.) e i moduli di legge.

Il Concessionario si impegna a consentire il pagamento – da parte del pubblico - di tutti i servizi, compreso quello eventuale di biglietteria, anche attraverso carte di credito, bancomat POS o altri sistemi simili, fatta salva l'ipotesi di mancata copertura dei relativi costi per scarsa affluenza di visitatori.

L'Amministrazione si riserva il diritto di:

- verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge, per i dipendenti del Concessionario il quale dovrà a semplice richiesta dell'Amministrazione, entro i 10 giorni continuativi successivi, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, esibendo la relativa documentazione probatoria.;

- controllare in qualsiasi momento i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano effettivamente al servizio reso;
- richiedere al Concessionario l'adozione di adeguate procedure di contabilizzazione informatica o altro, che permettano il controllo sistematico delle ricevute.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione ed il Concessionario, comunque inerenti al presente contratto, dovranno essere in lingua italiana.

**ART. 6 (COORDINAMENTO E CONTROLLO)**

Il Concessionario indica quali propri referenti .....Direttore responsabile per i servizi di riproduzione e di recapito nell'ambito del prestito interbibliotecario e..... Direttore responsabile per i restanti servizi aggiuntivi.

Gli Istituti indicano quali Responsabili dei Servizi Aggiuntivi, con il compito di vigilare sull'esecuzione della concessione:

- .....BNCF
- .....BML
- .....BM
- .....BR
- .....ASF

**ART. 7 (CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE)**

Il Concessionario a garanzia degli impegni assunti presenta la certificazione relativa alla fidejussione a favore della BNCF, per un valore pari ad € 10.000,00 (diecimila /00).La cauzione rimarrà vincolata fino alla scadenza contrattuale e sarà restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni.La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal capitolato d'oneri, dal capitolato speciale e dal contratto, nessuna esclusa, comprese nella concessione, ed il risarcimento dei danni

direttamente o indirettamente derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Su richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, oppure quando la cauzione sia diventata insufficiente a seguito di eventuali ampliamenti dell'oggetto della concessione. Il Concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni causati o subiti nell'esercizio delle sue attività. Il Concessionario presenta idonee polizze assicurative:

- di Responsabilità Civile con copertura di tutti i rischi e le conseguenze materiali, fisiche e immateriali subiti eventualmente dai clienti del servizio, da terzi e dal personale dell'Amministrazione con un massimale di €1.500.000,00;
- a copertura delle responsabilità derivanti da perdita, sottrazione o danno subiti dalle opere durante il periodo in cui il bene è affidato al Concessionario secondo il seguente massimale: Manoscritti: € 1.500.000,00 - Altri materiali: € 500.000,00. Ogni eventuale modificazione delle polizze sottoscritte dovrà essere preventivamente approvata dall'Amministrazione. Tutta la suddetta documentazione è parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata.

#### **ART. 8 (INADEMPIENZE E PENALI . RISOLUZIONE)**

Il Concessionario, in caso di inadempienze nel compimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale, nonché di disposizioni in seguito impartite dall'Amministrazione, è tenuto a sottostare a penali pecuniarie. Quando l'inadempienza non rappresenti un caso grave tale da prevedere la risoluzione "de iure" del contratto, si applicano le seguenti penalità:

- per lavori non eseguiti a regola d'arte previo accertamento del Direttore del singolo Istituto e contestazione da parte del medesimo, con processo verbale da notificare preventivamente al Concessionario, penale di €150,00;



- mancato rispetto dei termini di consegna, come indicati nel capitolato tecnico, previo accertamento del Direttore del singolo Istituto e contestazione da parte del medesimo, con processo verbale da notificare preventivamente al Concessionario, penale di € 150,00;
- mancato rispetto dei tempi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di sostituzione, previo accertamento del Direttore del singolo Istituto e contestazione da parte del medesimo, con processo verbale da notificare preventivamente al Concessionario, penale di €250,00;
- mancato rispetto del termine per i versamenti dei proventi in favore di ciascun Istituto, come indicato nell'art.4, previo accertamento del Direttore del singolo Istituto e contestazione da parte del medesimo, con processo verbale da notificare preventivamente al Concessionario, penale di €250,00 per ogni scadenza prevista;
- mancato rispetto del termine di rendicontazione periodica dell'attività svolta presso ciascun Istituto previo accertamento del Direttore del singolo Istituto e contestazione da parte del medesimo, con processo verbale da notificare preventivamente al Concessionario, penale di €250,00 per ogni scadenza prevista.

Comportano la risoluzione:

- la mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di concessione e senza giustificato motivo;
- la mancata costituzione della cauzione definitiva;
- il mancato pagamento di due annualità del canone fisso di concessione o di quattro rate semestrali della percentuale sugli introiti;
- la mancata rendicontazione degli introiti percepiti per la gestione dei servizi per quattro semestri consecutivi , di cui all'art 4 ;

- le violazioni delle clausole di tutela del materiale trattato in conformità alle prescrizioni generali e a quelle indicate dai regolamenti dei singoli istituti;
- il mancato pagamento e/o il mancato rinnovo delle polizze di assicurazione, di cui all'art 7;
- la violazione delle norme sulla riproduzione e sul diritto d'autore;
- l'installazione di macchinari ed attrezzature non conformi alle norme in materia di sicurezza;
- la grave violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili
- le sentenze di condanna penale del Concessionario passate in giudicato;
- la dichiarazione di fallimento o l'ammissione a procedure concorsuali;
- la cessazione di attività del Concessionario o la delibera di liquidazione;
- il mancato pagamento delle spettanze del personale dipendente del Concessionario e dei contributi previdenziali e assistenziali a loro favore;
- il subappalto in violazione dell'art 11 del presente capitolato;
- l'inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attività di gestione dei servizi affidati.

La risoluzione comporterà, in ogni caso, l'incameramento, di diritto, della cauzione e non spetterà al Concessionario alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, esso ha l'obbligo di effettuare il pagamento di quanto dovuto fino a quel momento ed è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento, causa della risoluzione, fra cui il rimborso dei maggiori costi derivanti all'Amministrazione dalla stipula di un nuovo contratto o, comunque, dalla necessità di provvedere in altro modo alle prestazioni oggetto del contratto medesimo. In caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione comunicherà per iscritto al Concessionario le inadempienze riscontrate,

ingiungendogli di adeguarsi con immediatezza, alle prescrizioni impartite per la corretta esecuzione del contratto. Il Concessionario potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro i trenta giorni successivi alla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine la risoluzione si verifica di diritto. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà riconosciuto al Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti degli Istituti.

**ART. 9 ( RECESSO)**

L'Amministrazione ed il Concessionario si riservano la facoltà di recesso unilaterale per giusta causa, da esercitarsi non prima di tre anni dall'inizio della presente concessione, previo pagamento di un congruo indennizzo, e salvo preavviso, almeno di sei mesi.

**ART. 10 (CONTROVERSIE)**

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni nel corso della concessione è competente il foro di Firenze

**ART. 11 (SUBAPPALTO)**

É autorizzato il subappalto della stampa e dello sviluppo colore, nonché, previa autorizzazione, di particolari attività connesse ai servizi oggetto di concessione.

**ART. 12 (SPESE E TASSE)**

Sono a carico del Concessionario le spese della stipula del contratto, comprese quelle per la sua registrazione fiscale.

**ART. 13 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- RISERVATEZZA)**

Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, i dati ricavabili dalla suddetta documentazione verranno utilizzati solo per le finalità istituzionali dell'Ente appaltante e potranno altresì essere

resi noti a coloro che ne avranno diritto ai sensi della L. 241/1990 e del T.U. 267/2000 e relativi regolamenti di attuazione.

**ART. 14 (RINVIO A NORME VIGENTI)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alla normativa vigente.

Le parti dichiarano il presente atto, composto da n..... pagine e n. ....righe, pienamente corrispondente alla loro volontà ed in segno di ciò qui di seguito lo sottoscrivono.

Firenze,.....

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Il Dirigente

Il Concessionario

Il legale rappresentante